IL DISEGNO DI LEGGE CONTRO GLI ABUSI DEL CLERO *

Il Codice penale approvato con Regio Decreto del 20 novembre 1859 puniva i Ministri de' culti, i quali avessero eccitato *lo sprezzo ed il malcontento contro le istituzioni dello Stato* o ne avessero censurate le leggi, e puniva altresì coloro, che con l'indebito rifiuto de' proprii uffici venissero a turbare la coscienza pubblica o la pace delle famiglie [a]. Nell'anno 1871, per mantenersi nello stesso ordine d'idee che informava la legge per le Guarentigie della indipendenza del Sommo Pontefice, il Governo propose al Parlamento di abrogare gli articoli 268, 269 e 270 del Codice Penale, sostituendoli con altri, nei quali non era più considerato il reato di turbamento della coscienza pubblica o del-

a. « *Art.* 268. — I ministri della religione dello Stato o dei culti tollerati che, nell'esercizio del loro ministero, pronunzino in pubblica adunanza un discorso contenente censura delle istituzioni o delle leggi dello Stato, o commettano fatti che siano di natura da eccitare il disprezzo ed il malcontento contro le medesime, o coll'indebito rifiuto dei propri uffici turbino la coscienza pubblica o la pace delle famiglie, sono puniti colla pena del carcere da tre mesi a due anni.

La pena sarà del carcere da sei mesi a tre anni se la censura sia fatta per mezzo di scritti, d'istruzioni o di altri documenti di qualsivoglia forma, letti in pubblica adunanza od altrimenti pubblicati.

In tutti i casi dal presente articolo contemplati, alla pena del carcere sarà aggiunta una multa che potrà estendersi a lire duemila.

Art. 269. — Se il discorso, lo scritto o gli atti mentovati all'articolo precedente contengono provocazione alla disobbedienza alle leggi dello Stato o ad altri provvedimenti della pubblica autorità, la pena sarà del carcere non minore di tre anni e di una multa non minore di lire duemila.

Ove la provocazione sia susseguita da sedizione o rivolta, l'autore della provocazione sarà considerato come complice.

Art. 270. — Qualunque contravvenzione alle regole vigenti sopra la necessità dell'assenso del Governo per la pubblicazione od esecuzione di provvedimenti relativi alla religione dello Stato od agli altri culti, sarà punita, secondo i casi, col carcere estensibile a sei mesi o con multa estensibile a lire cinquecento ».

* « Nuova Antologia », gennaio 1877, pp. 139-162.

la pace delle famiglie, e pene più miti erano comminate soltanto contro l'*espressa* censura delle istituzioni e delle leggi dello Stato, alle quali aggiungevansi i Decreti reali e qualunque Atto della pubblica autorità. Le pene per la provocazione alla disubbidienza alle leggi dello Stato o ad atti della pubblica autorità erano minori de' minimi antecedentemente stabiliti. L'art. 270 veniva radicalmente mutato, perché cessavano, per la legge sulle Guarentigie, quelle regole stesse, la cui contravvenzione era prima punita, e volgevasi ad aggravare le pene da applicarsi ai Ministri del culto pei reati contemplati dalle altre leggi penali [a].

Queste disposizioni, approvate dal Parlamento, sono tuttora vigenti in Italia; ma nello schema del Codice penale proposto dall'onorevole Vigliani [1], allora Guardasigilli, ed approvato dal Senato, vi è un titolo che tratta degli abusi de' Ministri de' culti nell'esercizio del loro ministero, ed ivi, coll'art. 216, ritorna a galla il reato *del turbamento della coscienza pubblica o della pa-*

a. Legge del 5 giugno 1871: « *Art.* 268. — Il ministro di un culto che, nell'esercizio del suo ministero, con discorso proferito o letto in pubblica riunione, o con scritti altrimenti pubblicati, abbia espressamente censurato, o con altro pubblico fatto abbia oltraggiate le istituzioni, le leggi dello Stato, un decreto reale o qualunque altro atto della pubblica autorità, sarà punito col carcere fino a sei mesi e colla multa fino a mille lire.

Art. 269. — Se il discorso, lo scritto o il fatto pubblico, di cui nell'articolo precedente, sono diretti a provocare la disobbedienza alle leggi dello Stato o ad atti della pubblica autorità, la pena sarà del carcere da sei mesi a due anni e della multa da mille a duemila lire.

Ove la provocazione sia seguìta da provocazione o rivolta, l'autore della provocazione, quando non sia complice, sarà punito col carcere da due a cinque anni e colla multa da duemila a tremila lire.

Art. 270. — Ogni fatto che costituisca reato secondo le leggi penali o secondo la legge della stampa, commesso dal ministro del culto nell'esercizio del suo ministero, sarà punito con le pene quivi stabilite, non applicate nel minimo a norma delle leggi medesime ».

1. Paolo Onorato Vigliani, il quale — come ben scrisse F. Chabod — « una volta espressi i suoi calorosi voti personali per il risveglio della coscienza religiosa, cantò ben altra canzone come Guardasigilli, ammonendo che il Governo non poteva svolgere se non azione negativa, contro i ministri del clero avversi allo stato italiano, ma non era in grado di riconoscere gli eletti del popolo, e doveva limitarsi a sussidi finanziari, temporanei ove si trattasse di sacerdoti già avvertiti prima della qualità di economi spirituali della parrocchia ».

ce delle famiglie, mentre l'art. 217 riproduce le disposizioni, testé ricordate, dell'art. 268 del Codice penale vigente, modificato con Legge del 5 giugno 1871, salvoché la pena è quella della detenzione sino a tre mesi, con multa sino a lire mille.

A tutti è noto che il nuovo Codice penale dovrà essere riproposto al Parlamento; intanto il Governo ha stimato opportuno di presentare alla Camera dei Deputati una legge che riproduce le disposizioni contenute nell'anzidetto titolo [a]; cosicché queste

a. Progetto di legge proposto il 25 novembre 1876: « *Art.* 1. — Il ministro di un culto che, abusando di atti del proprio ministero, turba la coscienza pubblica o la pace delle famiglie, è punito col carcere da quattro mesi a due anni e con multa sino a mille lire.

Art. 2. — Il ministro di un culto che, nell'esercizio del suo ministero, con discorso proferito o letto in pubblica riunione, o con scritti altrimenti pubblicati espressamente censura, o con altro pubblico fatto osteggia le istituzioni, le leggi dello Stato, un decreto reale o qualunque altro atto della pubblica autorità, è punito col carcere sino a tre mesi e con multa sino a lire mille.

Se il discorso, lo scritto o il fatto sono diretti a provocare la disobbedienza alle leggi dello Stato o agli atti della pubblica autorità, il colpevole è punito col carcere da quattro mesi a due anni e con multa sino a duemila lire.

Se la provocazione è seguìta da resistenza o violenza alla pubblica autorità, o da altro reato, l'autore della provocazione, quando questa non costituisca complicità, è punito col carcere maggiore di due anni e con multa maggiore di duemila lire ed estensibile a lire tremila.

Sono puniti colle stesse pene coloro che pubblicano o diffondono gli scritti o discorsi anzidetti.

Art. 3. — I ministri di un culto che esercitano atti di culto esterno contro provvedimenti del Governo, sono puniti col carcere fino a tre mesi e con multa sino a duemila lire.

Art. 4. — Qualunque contravvenzione alle regole prescritte circa la necessità dell'assenso del Governo per la pubblicazione o per la esecuzione di provvedimenti relativi ai culti nelle materie in cui tuttora è richiesto, è punita col carcere estensibile a sei mesi e con multa sino a lire cinquecento.

Art. 5. — I ministri dei culti che commettono ogni altro reato nell'esercizio del loro ministero, anche col mezzo della stampa, sono puniti con la pena ordinaria aumentata di un grado.

Negli altri casi di abuso contemplati nell'ultima parte dell'articolo 17 della Legge del 13 maggio 1871, num. 214, possono essere condannati civilmente nei danni e interessi a favore dei privati danneggiati, ovvero, allorché il giudizio civile sia promosso con azione principale del pubblico

sono state propugnate da' Ministri di parti opposte, e, salvo la forma, pare che per la sostanza presso molti incontrino favore. Non sarà dunque forse inutile considerarne brevemente le origini, lo scopo, i presumibili effetti, non tanto per intrinseca importanza che abbia la legge, ma piuttosto perché essa altro non è che un caso particolare di un ordine notevolissimo di fenomeni che vanno seguendo nell'odierna lotta della società civile coll'ecclesiastica.

Le leggi restrittive sogliono essere proposte ed approvate dopo che sia avvenuto qualche abuso clamoroso delle facoltà prima lasciate libere. Questo risveglia gl'istinti di conservazione sociale, ravviva la tendenza a tutelare, e più ancora quella ad essere tutelata, latente in molti, dà animo agli avversari della facoltà che vuolsi vincolare, toglie forze ai difensori, colpisce gl'indifferenti e li piega a dare ascolto a chi vuole reprimere e prevenire fatti consimili. Ma non è questo davvero il caso nostro. Dall'epoca della costituzione del Regno d'Italia niun anno più che questo può parer di tregua tra la Chiesa e lo Stato, e non sarebbe certo conforme al vero asserire che dopo l'abrogazione dell'articolo del Codice penale, che puniva gli abusi del clero, sieno questi cresciuti di numero od abbiano provocato maggiori scandali che per lo innanzi. Se parte del clero è avversa al presente ordine di cose non vi è fatto che accenni, né che questo mal animo vada aumentando, né che crescano i mezzi di recarlo ad effetto.

Tra i vincitori o i vinti delle passate elezioni non vi è la parte clericale, né possono davvero temere i liberali che sia vicina ad ottenere il governo della cosa pubblica, e a ripetere tra noi quegli atti d'intolleranza religiosa che va ora compiendo in Francia, e più nel Belgio od in Spagna.

Sembra che la legge contro gli abusi del clero non sia frutto indigeno, ma sappia alquanto di forestiero. Le società europee, mercé i moderni potenti mezzi di comunicazione, vanno sempre più approssimandosi ad una condizione uniforme. Accennano a

ministero, in una indennità a favore dello Stato non eccedente lire duemila.

Art. 6. — La cognizione dei reati contemplati nella presente legge appartiene alle Corti d'Assise ».

costituire come un tutto organico, di cui niuna parte può esser tocca senza che se ne risenta il corpo intero. Quindi la lotta religiosa che ferve presso altri popoli, a cui guardano attenti molti nostri pensatori ed uomini egregi, gl'invoglia a prendervi parte, e tanto quel pensiero gl'invade, che dimenticano alquanto lo stato nostro: parano colpi che non ci son tratti e vogliono vendicare offese che non abbiamo ricevute. Si torna a ciò che poc'anzi notammo, salvoché gli abusi, i quali consigliano la repressione, sono forestieri piuttosto che nostrali.

Non vogliamo già dire che, se l'Italia fosse stata isolata dalle altre nazioni, simile legge non sarebbe stata proposta e si sarebbero per sempre dimenticate le disposizioni, già abrogate, che essa riproduce; le cause non sono soltanto estrinseche, ma anche intrinseche al nostro paese. Molti, convien riconoscerlo, vorrebbero far qualcosa per reprimere i così detti abusi del clero, ma il come non trovano, e assai vi contribuisce il non avere essi un concetto ben determinato di quello che vogliono punire. Caso per caso ognun lo vede chiaro, ma il comprenderlo in una formula generale è ardua e sin ora non riescita impresa. Accade quindi che qualunque legge si proponga sulla materia, mentre pochi o nessuno soddisfa per la forma, molti invece contenti per la sostanza: leggendo ognuno nella formula generale il caso particolare che ha in mente.

I liberi pensatori approvano questa legge per la sola ragione che è nella categoria di quelle fatte contro il clero. I preti saranno puniti, questo è il punto principale, il perché ha una importanza secondaria; i loro peccati sono tanti, che poco preme se il pretesto della punizione è sbagliato; ed è giovevole una legge, la quale spezzi in mano de' difensori di ciò che si ha in conto di superstiziosa credenza, le armi, di cui si valgono per colpire chi ne trascura i precetti. Alcuni, pur non essendo liberi pensatori, con questi convengono ne' sentimenti di avversione al clero, e sono quelli che praticamente conobbero quanti mali porti seco la teocrazia, tantoché nelle provincie già soggette al Governo pontificio meno che in altre trova seguaci la nota formula *cavouriana* della libertà della Chiesa. Ma, se talune volte scusabile, ognor cieco è l'odio, e chi, lasciandosi vincere da questo sentimento, invoca leggi contro gli avversari, ben spesso ponendo in non cale gli ammaestramenti della storia, dimentica che non sempre

queste ottengono lo scopo desiderato, ma anzi, assai più volte, provocando reazioni giungono ad un fine del tutto opposto.

Coloro che vogliono una Chiesa nazionale e sognano una nuova religione instaurata dallo Stato, veggono con piacere che ci si avvia a separare i preti buoni dai cattivi, e non occorre notare che buono è chi la pensa a modo loro, cattivo chi ha diversa opinione. Gli colpisce e gli affascina il pensiero del bene che può venire dalla concordia tra la Chiesa e lo Stato, tra la potestà spirituale e la temporale insieme unite nel guidare ad alta e nobile mèta la umana società. Accettano parte de' princìpi e dei dogmi della Chiesa, parte ne respingono; ma pieni di buon volere, se chieggono concessioni sono pronti altresì a farne.

Vogliono, per esempio, il matrimonio civile obbligatorio e vietato quello religioso solo; ma un illustre scrittore di codesta scuola vorrebbe pur trovare un mezzo legale, pel quale il secondo diventasse indispensabile complemento del primo. Il loro sistema è perfetto, è completo, e la parte che il clero deve compiere è già assegnata; se non che per stringere un accordo conviene di necessità essere in due; essi sono pronti, ma pare che l'altra parte non ne voglia sapere. Indi ira e sdegni; quello che non si ottiene con le buone sperasi dall'uso della forza, e molti, al solito, invocano l'onnipotente Stato per tradurre in atto pratico le loro teorie.

Infine quei tanti che non hanno teorie da applicare, ma che in nessuna cosa sanno fare a meno della protezione dello Stato, veggono con piacere che si provveda a porre riparo a fatti che turbano la loro coscienza o che riescono loro spiacevoli.

Non può negarsi che fatta la debita parte all'esagerazione, a cui la passione trascina, non vi sia qualcosa di vero in fondo a questi diversi modi di considerare la legge. La superstizione, che degrada l'uomo quanto un vero sentimento religioso lo innalza e lo nobilita, rampolla da questa nostra scettica società moderna, e pare voglia combattere l'estrema lotta della barbarie contro la civiltà. I pellegrinaggi di Lourdes e della Salette [2], i nuovi mercanti del tempio che spacciano come medicinale l'acqua miraco-

2. La Salette-Fallavaux, comune del dipartimento dell'Isère, celebre perché la Vergine Maria vi sarebbe apparsa, nel 1846, a due ragazzi.

MUSEO-BIBLIOTECA-ARCHIVIO DI BASSANO

losa della celebre grotta, la glorificazione di Maria Alacoque [3] e delle sue mistiche allucinazioni, che ricordano i misteri dell'antichità pagana, meno la vernice del classicismo, appaiono come vere e proprie sfide alla ragione umana. E, restringendoci al nostro paese, conviene riconoscere che una parte del clero dimostrasi ostile alle patrie istituzioni, e che l'influenza che ha sulle classi meno colte della popolazione può un giorno o l'altro darci seri pensieri.

Certo è dovere dell'uomo promuovere il bene e combattere il male; ma non vi son forse per conseguir questo intento altri mezzi all'infuori della forza pubblica, e giova invocar sempre in questa lotta il soccorso della legge?

Nelle varie opinioni dei fautori dei provvedimenti proposti contro gli abusi del clero troviamo un principio comune, al quale pure in altre circostanze spesso ci porta la nostra natura: quello cioè di costringere per mezzo della legge i nostri concittadini non solo ad astenersi da ciò che noi disapproviamo, ma altresì a dover fare alcune cose, solo perché dalla coscienza nostra sono reputate oneste e buone, senza curarci del come le giudica l'altrui, anzi conoscendo, come qui è il caso, che le ha in conto di biasimevoli e d'immorali.

Siamo qui dinanzi ad un caso particolare della gran legge della divisione del lavoro, di cui il crescere delle applicazioni, la storia ci mostra essere strettamente collegato col progresso e la civiltà.

L'esperienza insegna e la psicologia, collegandolo ad altri fatti, spiega come l'istinto primitivo dell'uomo sia quello di reprimere direttamente quanto gli pare male; egli allontana o distrugge la causa che provoca in lui il malessere morale, a cui dà il nome di *male*, all'istesso modo che l'animale, anche inferiore, tende a rimuovere la causa, che ad esso cagiona qualsiasi fisico dolore. Ma presto, anche nelle società le meno progredite, il reprimere le male azioni diventa un ufficio speciale, esercitato dal capo, che in sé per solito condensa ogni autorità civile e religiosa ed è ad un tempo legislatore, giudice, esecutore. La divisione di questi tre uffici è intera e compiuta presso ogni popolo

3. Santa Margherita Maria Alacoque, 1647-1690, la quale promosse il culto del Sacro Cuore.

che abbia nome di civile, e sebbene vi sieno ancora in ciò rari avanzi di uno stato anteriore, che vanno man mano estinguendosi, questa può ora, almeno così pare, considerarsi come quistione finita. Senonché ad un'altra divisione conviene porre mente, che accennata sin dai tempi remoti va al presente lentamente compiendosi: quella cioè delle azioni da noi giudicate cattive, che spetta al legislatore di reprimere e delle altre che viene serbato all'iniziativa individuale di combattere. Nelle antiche società, se non assolutamente, quasi tutto quanto gli uomini giudicavano male, era dallo Stato censurato e, per quanto poteasi, represso; sospingendole in questa via quella particolare ristrettezza di mente, per la quale chi crede di conoscere il vero assoluto non stima nemmeno degne d'esame le altrui credenze, quando apparentemente sono a quel vero contradicenti, e il sentimento, in que' tempi sotto altri aspetti pur tanto utile e giovevole, della solidarietà, che faceva temere che per l'empietà di uno solo venisse fatto segno alle ire degli Dei un popolo intero.

Presso le nazioni civili andò gradatamente mutandosi questa condizione di cose: lo spirito di scetticismo, che il Buckle [4] scorge base di ogni progresso, insegnò agli uomini che ben poche sono le leggi naturali e meno ancora le sociali, a noi ben note, e conseguentemente apparve quanto fosse vano e crudele voler costringere altrui a seguire quella via, che reputiamo, ma non abbiamo certezza, essere la migliore. Dall'altro lato andò acquistando vigore il sentimento che ognuno è figlio delle proprie azioni, e che non può essere in alcun modo responsabile di quelle degli altri, per cui l'empietà del miscredente cessò di essere reputata diretta minaccia al credente.

Non per questo gli uomini rinunziarono a sostenere le proprie opinioni ed a tentare di procacciarne il trionfo; ma ora è da molti concesso che lo Stato deve a tutti essere benigno, reprimendo solo quanto strettamente è di diretto ed immediato pericolo al vivere sociale, e lasciando che ogni dottrina possa liberamente esplicarsi e lottare per ottenere il trionfo. Ma il difficile sta appunto nello stabilire quali parti della vita dell'uomo debbano essere regolate dallo Stato e quali no. Il presente momento

4. Henry-Thomas Buckle, storico inglese, 1821-1862, autore della celeberrima *History of civilisation in England*.

dell'evoluzione sociale è quello, in cui questa divisione va compiendosi, e ciò non poco contribuisce a fare mal sicuro e spesso fallace il giudizio nostro su tali materie, dal che seguono svariati tentativi per approssimarsi ad una soluzione, seguiti spesso da pentimenti che sembrano regressi, mentre nell'insieme il progresso segue una via sicura, di cui queste non sono che cause perturbatrici.

Aggiungasi che in materia religiosa l'assegnare quello che spetta allo Stato ha una particolare difficoltà, per essere la religione strettamente attinente alla morale, di cui non si può pretendere che lo Stato abbia ad essere incurante.

Il miglior modo di giudicare la legge che abbiamo presa in esame, il solo veramente scientifico, sarebbe quello d'indagarne e stabilirne in modo certo *tutti* gli effetti, e considerare quindi se questi sono nell'insieme utili o dannosi al bene ed al progresso della società. Ma la scienza sociale è ben lontana dall'aver raggiunto tal grado di perfezione che ci permetta d'inoltrarci con passo sicuro su quella via, la quale quindi, invece di essere unica, non è che secondaria nella ricerca del vero. Lo Spencer giustamente osserva come le leggi rare volte raggiungono lo scopo voluto dal legislatore, mentre quasi sempre producono altri effetti di assai maggiore importanza di quello principale che aveasi in mira. Ciò possiamo bensì mettere in sodo quando i fatti sono già accaduti, ma sinora le cognizioni nostre non ci concedono di prevederli se non approssimativamente.

Conviene dunque trovare anche altri mezzi per avvicinarci alla soluzione del problema. Alcuni, non fra i più sicuri, si potrebbero dire piuttosto di polemica che di ricerca; non hanno moltissimo valore per farci scoprire la verità, ma, quando sia trovata, possono essere utilissimi per persuaderne altrui, e combattere gli avversari. Per esempio, se ci fermiamo a considerare la forma della legge senza fare ricerca del pensiero che si cela sotto una dicitura, in alcune parti assai incerta, ciò può valere per appoggiare la legge, ma più forse per oppugnarla. Nella discussione che si fece al Senato, i fatti che apparve si volessero più specialmente colpire erano i rifiuti dei sacramenti a chi non accettava alcune cose contrarie alle leggi civili, e l'onor. Pescatore [5]

5. Matteo Pescatore, giureconsulto, deputato, poi Senatore del Regno.

proponeva che fosse ciò esplicitamente dichiarato in un articolo aggiunto a quello che ora è il 1° della legge.

Non sfuggiva all'illustre giureconsulto quanto quell'articolo fosse oscuro e d'incerta applicazione, e forse gli emendamenti che egli proponeva avrebbero potuto, in parte, rimediare a que' difetti; ma è pur vero che lo specificare troppo i fatti assai potrebbe nuocere all'approvazione della legge, non venendosi ad acquistare un sol voto e potendosene invece perdere parecchi; giacché da un lato chi vuol repressi que' fatti li vede, o almeno se li figura, compresi nella formula generale, e dall'altro, molti, a cui assolutamente ripugnerebbe l'idea di costringere coi carabinieri il prete a dare l'assoluzione al suo penitente, si acconcerebbero invece ad una legge che reprimesse gli abusi. In fondo nessuno si costituisce difensore dell'abuso, e la legge non toglie al sacerdote l'uso coscienzioso e regolare del proprio ministero, né puossi negare che sia mala cosa il turbare la coscienza pubblica e la pace delle famiglie.

In genere si può dire che spesso l'essere molto specificata accresca le probabilità contro l'approvazione di una legge, e l'esserlo poco quelle in favore. Chi proponesse domani in Italia una legge per proclamare il libero cambio, difficilmente riescirebbe a trovare un oppositore, ma si può con eguale sicurezza asserire che la menoma modificazione d'una tariffa doganale darebbe luogo ad interminabili discussioni.

Forse con minori effetti, ma con maggior forza, si può volgere contro la legge che esaminiamo lo stesso genere di argomenti, adducendo a giustificazione di questo procedere che, in fin de' conti, toccava a chi la proponeva di farla chiara e precisa, e che noi la discutiamo come è, non come dovrebbe essere. Vero è che non si otterrà così se non una parziale vittoria sulla forma; ma nelle cose morali, come nelle materiali, non è raro che accada che un piccolo vantaggio sul principio porti in fine ad un completo trionfo.

Abusare, dice la Crusca, significa servirsi della cosa fuor del buon uso, o usare alcuna cosa male o inconvenientemente, dunque per applicare la legge converrà stabilire quale è il buon uso del ministero di un sacerdote; ma con quali criteri faremo ciò? Con quelli che in genere ci fornisce la nostra coscienza sul giusto o l'ingiusto, o dovremo prendere in considerazione il *gius*

canonico? La difficoltà non è sfuggita al legislatore prussiano, e le leggi ecclesiastiche in Germania stabiliscono espressamente che i giudici laici dovranno giudicare secondo la loro coscienza. Se questo si vuole anche in Italia si dica chiaramente, ma sopra un soggetto tanto importante la legge non può tacere. Per altro si ponga mente che seguendo tal via si viene necessariamente a distruggere la gerarchia ecclesiastica e si ferisce nella sua essenza la Chiesa cattolica, che non potrà mai accettare questa massima senza moralmente suicidarsi. Votato l'articolo in discorso ed applicato rigorosamente, le decisioni delle nostre Corti verranno poco alla volta a formare una giurisprudenza speciale sulla materia, alla quale il prete dovrà ricorrere di preferenza ai decreti de' Concilii, alle dichiarazioni che il Papa fa *ex cathedra* sulla religione e la MORALE, e che in virtù dell'ultimo Concilio vaticano debbono essere tenute per infallibili, alle pastorali de' Vescovi, a tutto quanto insomma la sua religione gli prescrive di riverire ed osservare. E sul tavolino accanto al *Manuale teologico* dovrà tenere gli *Annali della Giurisprudenza* per esaminare se ne' diversi casi di coscienza concordano le decisioni dell'una e dell'altra autorità. Da che parte inclinerà il nuovo Diritto, verso l'indulgenza di Molina[6] o il rigorismo di Giansenio[7]? Il probabilismo morale sarà accettato? Un dotto professore[8] di Basilea largamente ricompensato dal Governo prussiano, c'insegna che vi sono due morali, una assai larga pei fortunati reggitori dei popoli, l'altra molto più stretta per uso e consumo di noi meschini; cosicché quello che per noi è delitto, per loro può essere virtù. Sarà un abuso se un sacerdote negherà all'uomo di Stato quell'assoluzione che nelle identiche circostanze si ammette non sarebbe da concedersi all'ultimo de' cittadini,

6. Luis Molina, gesuita spagnolo, 1536-1600, autore d'una dottrina mirante a conciliare la grazia e la prescienza divina. Tale teoria è stata chiamata « molinismo ».

7. Cornelius Jansen, teologo olandese, vescovo d'Ipres, 1585-1638, autore dell'*Augustinus*, in cui sono esaminate le dottrine della grazia, del libero arbitrio e della predestinazione. Il giansenismo riconosce il valore assoluto della grazia divina. Quando il rigorismo morale giansenista si trasferì, nel XVIII sec., sul piano disciplinare, si notò una confluenza di questa dottrina verso il regalismo ed il giurisdizionalismo.

8. Molto probabilmente Christoph Johannes Riggenbach, sul quale cfr. E. BONJOUR, *Die Universität Basel von den Anfängen bis zur Gegenwart, 1460-1960*, Basel, Helbing und Lichtenhahn, 1960, pp. 503 segg.

sotto il pretesto che tutti gli uomini sono eguali davanti a Gesù Cristo?

I casuisti nei loro *Manuali* hanno trattato ampiamente alcune quistioni delicate che, per non spiegare altrimenti, diremo solo riguardanti il fine del matrimonio, e che per ciò appunto possono essere serie cagioni di turbamento di quella pace delle famiglie, che la nuova legge prende a tutelare. Ma almeno i reverendi Padri Gesuiti scrivevano in latino, e sarà singolare e molto interessante sentir discutere quelle quistioni dinanzi al Giurì e ascoltare le dotte orazioni che faranno su tali materie avvocati d'ingegno.

Sappiamo bene che non si giungerà mai a tanto, ma ciò avverrà perché non si avrà il coraggio di applicare rigorosamente la legge; questa non sarà altro che un'arma nelle mani del Potere esecutivo, che se ne varrà più o meno opportunamente a seconda de' bisogni e delle circostanze. Si proclama il principio, ma si rifugge dalle conseguenze.

Qui ci si potrebbe rispondere che l'articolo 268 dell'antico Codice penale, analogo in ciò a quello che ora esaminiamo, è stato lungamente in vigore, senza dar luogo alle assurde conseguenze che mostriamo di temere. La replica è molto facile: quelle disposizioni non furono quasi mai applicate pel passato, come chiaramente venne messo in sodo nella discussione che ebbe luogo al Senato, nel modo stesso che, se venissero ora approvate, si può prevedere che sarebbero anche più raramente applicate nell'avvenire. Ma in Francia quei princìpi ebbero vigore e furono un'arma di difesa dell'antica Chiesa gallicana ed ivi troviamo che si verificavano appunto i preveduti effetti, e sono celebri le così dette *assoluzioni per ordine del Parlamento*. Ora quelle prescrizioni rimangono lettera morta, perché ai giudici ripugna l'ingerirsi in materie d'indole spirituale, quale è il rifiuto de' sacramenti.

Coscienza è conoscimento di sé medesimo, e che ogni uomo l'abbia è cosa generalmente ammessa; ma dire che vi sia un ente *pubblico* che conosca sé medesimo, potrà essere un modo figurato di parlare, non mai una realtà. Coscienza *pubblica* non può dunque significare che una di queste due cose: coscienza di *tutti* gli uomini, o coscienza della maggioranza degli uomini, a cui si può aggiungere la restrizione, di un determinato paese.

Il primo significato non pare, in genere, potersi accettare per le parole della legge, perché gli atti che essa colpisce possono bensì essere contrari alla coscienza di quasi tutti gl'Italiani, benché sia anche facile segua l'opposto, ma non si potrà asserire che non sieno secondo la coscienza di qualcuno. Un'azione, che noi giudichiamo cattiva, può essere commessa da uomini che, pure riconoscendola tale, vi sono spinti dall'interesse o dalla passione, ma può anche essere compiuta da chi, erroneamente o no, la crede buona, e questo spessissimo sarà probabilmente il caso nostro; non potendosi validamente sostenere che ripugni alla umana coscienza di avere in conto di cosa riprovevole il togliere, ad esempio, i beni alla Chiesa o il costringere i chierici alla leva, cosa che da un uomo di carattere morale elevato, quale è il Gladstone [9], viene fortemente disapprovata. Siamo dunque portati a dovere accettare la seconda interpretazione, con cui la legge mira a colpire gli atti che turbano la coscienza della maggioranza degl'Italiani, maggioranza legale s'intende, perché altrimenti non sapremo in che modo si dovrebbe manifestare, ed a ciò credere ci confortano le parole pronunziate nella discussione che ebbe luogo al Senato dal senatore Eula [10]: « Dichiaro poi che la coscienza pubblica, a cui si vuole accennare con questa disposizione, è quella della immensa maggioranza, la coscienza cioè di coloro, i quali rispettano ad un tempo la religione e le istituzioni del Regno ». Questi sono dunque i requisiti che un cittadino deve possedere, perché la sua coscienza abbia l'alto onore di far parte di quella detta pubblica. Non vi ha invece nessun diritto chi non riunisce in sé e l'uno e l'altro. Per esempio, non fanno parte della coscienza pubblica, sia quella del Gladstone, il quale dichiara che la esenzione del clero dal servizio militare in Italia « *is required not by policy so much as decency* », sia, per un altro verso, quella del Vogt [11], del Büchner [12], dello Strauss [13] o di altri filosofi materialisti che non sembrano davvero peccare

9. William Ewart Gladstone, uomo politico inglese di parte liberale, 1809-1898, per ben quattro volte primo ministro: dal 1868 al 1870, dal 1880 al 1885, nel 1886, ed infine dal 1892 al 1893.

10. Lorenzo Eula, senatore, successe come guardasigilli a Teodorico Bonacci.

11. Karl Vogt, 1817-1895, naturalista tedesco difensore del trasformismo.

12. Ludwig Büchner, 1824-1899, filosofo materialista.

13. David Strauss, 1808-1874, il teologo tedesco autore d'una *Vita di Gesù*, in cui la storia evangelica è trattata alla stregua d'un mito.

per eccesso di rispetto alle religioni positive. Ma intorno al come debba chiamarsi la coscienza di costoro, non abbiamo nessun lume. O perché s'ha a fare a non intendersi? Diciamo pure che la prima è la coscienza della maggioranza, ma la seconda sarà quella della minoranza. Se poi nel Parlamento italiano la parte clericale acquisterà quella preponderanza che ha ora nel Parlamento belga, muteremo ad un tempo di ministero e di coscienza.

Il turbamento della pace delle famiglie è un fatto più preciso e più facile ad accertarsi del turbamento della coscienza più o meno pubblica; ma si dovrà punire ogni atto del ministero del culto che turba questa pace, oppure, come sembra più conforme al testo della legge per definire il reato occorrerà anche l'altro estremo dell'abuso del ministero del sacerdote? L'onorevole senatore Borsari [14], relatore al Senato dell'articolo del Codice penale analogo a questo 1° della legge che esaminiamo, lo interpreta nel senso: che basta sussista il fatto del turbamento della pace della famiglia, perché l'abuso si debba sempre presumere; egli dice: « Il giudice dovrà solo accertare se il fatto imputato abbia arrecato il detto turbamento (della pace della famiglia) e, se l'affermativa risulterà stabilita, dovrà pronunciare la condanna, perché se il sacerdote esercitando il suo ministero offende in siffatta guisa la società, l'abuso vuolsi ritenere presunto », e la ragione è che la missione del sacerdote è tutta di carità e di pace; « ora se egli vien meno a questo primo e sacro dovere, ed invece di predicare l'amore e la pace, suscita la guerra, provoca agli odii fra i congiunti, ed all'ostilità contro l'autorità civile, tradisce il suo mandato ». Questa interpretazione è molto severa; accettandola, le mogli irrequiete e le figlie stizzose diventerebbero il terrore dei confessori. Taluni prendono tutto a rovescio; niuna corrotta mente intese *mai sanamente parola*, per dirla col Boccaccio, altri poi non si smuovono per prediche o discorsi che loro si facciano; quindi il Giurì che in virtù della legge dovrebbe giudicare questi reati, avrà un bel da fare per discernere qual parte di colpa spetti al confessore e quale al carattere

14. Luigi Borsari, giurista, autore d'un commento in quattro volumi al Codice civile italiano, d'un altro in quattro volumi al Codice di procedura civile e d'una grossa monografia, uscita nel 1866, *Dell'azione penale*.

bisbetico della moglie che turba la pace maritale. E poi la pace della famiglia è certo un gran bene, ma non si può negare che ve ne sieno anche di maggiori. Si dovrà forse sacrificare onore, virtù, convinzioni, quanto di nobile e di prezioso ha l'uomo, al solo amore del quieto vivere? Poniamo che il marito volesse costringere la moglie a rinnegare la propria religione; il sacerdote le fa cuore a resistere, e dalla lotta nasce un turbamento di quella pace sì gelosamente custodita dal legislatore; dovrà ancora presumersi l'abuso?

E come potrà il sacerdote, se è onesto e coscienzioso, accettare il significato che l'onor. Relatore vuol dare alle sacre carte, dimenticando le parole di Gesù Cristo: « Non vi pensate che io sia venuto a metter pace sopra la terra; non son venuto a metter pace, ma guerra. Imperocché son venuto a dividere il figliuolo dal padre, la figliuola dalla madre, e la nuora dalla suocera ».

Per evitare queste difficoltà l'onor. senatore Pescatore adottava la seconda interpretazione che abbiamo accennata, ed anzi, trascurando addirittura di far menzione della pace delle famiglie, proponeva di definire il reato come abuso del ministero del sacerdote e de' mezzi spirituali, il cui esercizio fosse manifestamente rivolto a fini temporali riprovati dalle leggi dello Stato. Non v'ha dubbio che questa definizione è assai migliore delle altre, e se per *fini temporali riprovati dalle leggi dello Stato* si dovessero intendere solo quegli atti che cadono sotto la sanzione delle leggi penali, certo l'articolo proposto non sarebbe tale da suscitare molte difficoltà, essendo solo vòlto a punire ciò che, forse meglio, potrebbe dirsi: eccitamento a commettere reati. Per altro sarebbe allora una cosa del tutto diversa da quella che desiderano i fautori della legge sugli abusi del clero, e lo stesso senatore Pescatore spiegò chiaramente che egli intendeva accennare ad un intero genere di reati, e che fra questi doveva essere « compreso singolarmente il fatto del ministro di un culto, il quale richiesto di prestare gli estremi soccorsi della religione ad un infermo, mette per condizione che l'infermo ritratti le cose dette, scritte o fatte da lui in conformità delle leggi del Regno ». Ora questo non è davvero un eccitamento a commettere reati, poiché, ad esempio, la legge permette, invita, incita, se si vuole, i cittadini a comperare i beni della Chiesa, ma non

glielo impone come dovere, né l'astenersene è considerato quale delitto. Quindi appare evidente che le parole: *riprovati dalle leggi dello Stato*, debbonsi piuttosto interpretare, alquanto largamente come, non conformi allo spirito delle leggi dello Stato; ed allora per definire il reato converrà specialmente considerare se il sacerdote « abusa del proprio ministero e dei mezzi spirituali, valendosi dell'esercizio per fini temporali », i quali in genere non sieno secondo lo spirito delle leggi civili. Ma come si dimostrerà che colui, il quale compieva atti in sé perfettamente legittimi ed incensurabili, era mosso da un fine mondano? L'intenzione di un uomo si può presumere, ma è ben difficile in casi simili averne la prova, cosicché se questa sarà rigorosamente richiesta, le disposizioni della legge non si applicheranno mai, e se all'incontro dovremo contentarci della presunzione, sarà davvero malagevole trovarne i criteri. Il parroco si scuserà dicendo che ubbidì alla pastorale del suo vescovo, il che non è avere in mira un fine mondano; il vescovo si riferirà al Papa o ai Concili come il pastore protestante alle sacre scritture. Alcune prescrizioni della Chiesa potranno avere un fine temporale, e chi le eseguisce essere invece mosso da puro zelo religioso. A questo l'onorevole senatore Borsari risponde che lo Stato non deve curarsi delle leggi della Chiesa; pensi essa a riformarle se sono in contradizione con le leggi civili, intanto lo Stato punisce coloro che a queste recano offesa. Cotesti princìpi sono giustissimi, ma debbono evidentemente applicarsi soltanto a quei fatti che di per sé soli costituiscono reati, senza ritrarre questa qualità dall'abuso di quelle medesime leggi, di cui lo Stato dichiara non preoccuparsi; poiché non è possibile giudicare se vien fatto un uso più o meno lecito di quanto appunto si vuole ignorare. Così la logica delle cose condusse l'onorevole senatore Borsari all'interpretazione che abbiamo poc'anzi accennata, in cui tralasciando d'occuparsi dell'abuso che vien sempre presunto, si tenta di applicare la legge a soli fatti che di per sé sieno reati o si considerano tali.

Pare quindi che navighiamo sempre fra due scogli: o punire il turbamento della pace della famiglia, qualunque esso sia, o richiedere per farlo circostanze che non sappiamo esattamente determinare.

Un altro ordine di argomenti che si possono rivolgere contro la legge sorge dalle contradizioni, alle quali essa darà luogo. In genere quando si vuole regolare parte di una materia che pel rimanente non è sottoposta alle leggi, è quasi impossibile non cadere in contradizioni, e ciò segnatamente accade ogni qualvolta lo Stato s'impanca a fare il maestro di morale legale.

Il procedimento per porre in luce queste contradizioni è semplicissimo: conviene ricercare quali sono le parti della materia non regolate che possono entrare in conflitto con quelle sottoposte alla legge; siccome questa non si preoccupa delle prime, così è evidente che non potrà considerarle nel risolvere il conflitto, che sarà quindi parziale verso le seconde.

Ci ristringiamo ad un esempio solo.

Un giovane seduce una ragazza di condizione inferiore alla sua, e cedendo alle preghiere ed alle minacce de' propri genitori rifiuta di sposare la sua vittima. Se vi è caso, in cui la pace di una famiglia sia gravemente turbata, è certo questo; pure la legge non se ne ingerisce, e se il padre della ragazza s'indirizzerà ai magistrati, essi si stringeranno nelle spalle e lo manderanno con Dio. Ma poniamo il caso che un onesto sacerdote persuada al giovane che è suo dovere, non ostante le rimostranze dei proprii genitori, di sposare colei che ha fatto madre; ecco un'altra famiglia turbata, ed il legislatore che prima si dichiarava incompetente ora interviene e punisce. Ma chi? Il giovane, prima cagione di questi scandali? No, l'uomo dabbene che cerca di fargli riparare il mal fatto. Non sapeva egli, il sacerdote, che la sua missione è tutta di pace? Il triste effetto del turbamento della pace della famiglia è avvenuto e *si presume l'abuso*. Che se anche sarà adottata men rigorosa interpretazione, poco egli se ne avvantaggerà. Chi guarentisce che è mosso dal solo amore del bene e che il fine che egli si propone non è invece mondano? Chi ci assicura che il segreto pensiero non sia di recare un danno al padre liberale del giovane, di aiutare il padre della ragazza affigliato ai Gesuiti? Oppure, invece, di allontanare perfidamente il giovane dal padre, perché questi lo diseredi e lasci, sotto finti nomi, la propria sostanza a qualche corporazione religiosa soppressa dallo Stato?

Quando ci si mette sulla via pericolosa di escogitare le recondite intenzioni di un uomo, è facile lasciarsi andare a mille ipotesi, di cui forse nessuna è la vera.

In pratica crediamo che sarebbe ben difficile ottenere, nell'esempio che abbiamo supposto, una condanna dai magistrati e men che mai dai giurati, ma conviene osservare che quest'altro non è se non un tipo di tutto un ordine di fatti. Si considerino le infinite sfumature, per le quali da questo caso, così spiccato per un verso, si passa all'altro opposto, in cui è una donna di mala vita che travia un giovane, apparirà chiaro allora che molte volte il sentimento del dovere morale che dovrebbe compiere il giovane non sarà tanto evidente da imporsi, prepotente, nell'animo dei giudici, e distoglierli dall'applicare troppo rigorosamente la legge, per cui l'esempio scelto non è tanto fuori della realtà delle cose, quanto a prima vista potrebbe parere.

A quanto sin ora esponemmo ci si potrebbe fare l'obiezione già da noi accennata, che consideriamo più la forma della legge che la sostanza. Non è lodevole notare i soli difetti per combatterla, e tacendo delle parti buone, sommergere così in un comune naufragio quello che in essa è buono; meglio sarebbe ricercarlo unendo i nostri sforzi a quelli di coloro che tentano curare i mali sociali, a cui dovrebbe provvedere la legge.

Queste considerazioni ci spingono ad addentrarci di più nell'argomento e ricercare se realmente non vi sieno abusi del clero che si debbano, od anche semplicemente convenga, sottoporre ad una legge repressiva.

Uno dei casi più importanti è quello del rifiuto de' sacramenti. In Italia si videro negati a deputati che avevano votato leggi disapprovate dalla Chiesa e specialmente ai compratori dei beni ecclesiastici; nel Belgio è questa un'arma che si adopera anche contro gli elettori che votano per un candidato liberale, come fu messo in chiaro dalla discussione che ebbe luogo alla Camera dei deputati sulle elezioni ultime di Anversa.

Questi fatti certo sono deplorevoli, ed abbiamo ogni diritto di biasimare e pubblicamente stigmatizzare quel sacerdote che abusa in tal modo del proprio ministero; ma per giudicarli come reati convien trovare il danno prodotto. Il cittadino può ricevere un nocumento reale dal rifiuto de' sacramenti, quando la legge o la pubblica Autorità lo puniscano per questo fatto od anche sem-

plicemente pongano chi li ricevette in condizioni più vantaggiose di chi non li ebbe.

Quando un paese è così disgraziato che si negano gli estremi onori a chi muore fuori del grembo di una religione positiva, egli è evidente che colui, il quale pone un cittadino in cotesto caso, cagiona col suo operato un danno legale alla famiglia dell'estinto; quindi è lecito chiedere alla pubblica Autorità che invigili, affinché non venga rivolta contro di essa quell'arma che ha posto in mano del clero, essendo invero assurdo che da un lato la legge prescriva ad un cittadino di far cosa alcuna, od anche a ciò solo lo inviti, e dall'altro lo punisca perché ad essa prestò fede. Egli è ben vero che tutta l'onta di questi fatti ricade su chi fa od interpreta in tal modo la legge, e gli addita al disprezzo delle generazioni future; ma non per ciò scema la responsabilità loro, che se il male non avviene è contro ogni loro volere.

In Francia furono negati gli estremi onori militari a cittadini che per essere insigniti della Legion d'Onore vi avevano diritto, quando i funerali avevano luogo senza l'intervento del clero. La giustificazione che fu tentata di quest'atto d'intolleranza è troppo debole per tenerne conto; diremo piuttosto di un altro fatto: il celebre decreto del prefetto di Lione che assegnava ai funerali civili le prime ore del mattino e le vie meno frequentate, perché fossero quanto era possibile inonoratamente compiuti.

Si disse che era un provvedimento inteso soltanto a tutelare l'ordine pubblico e non a violare la libertà di coscienza. Invero nessuno nega al potere esecutivo di reprimere i turbamenti dell'ordine pubblico, o anche alcune volte di prevenirli, ove sieno imminenti, ma ciò vuolsi fare caso per caso, non già per via di regole generali, le quali spettano piuttosto al legislatore; traendo quella facoltà concessa al potere esecutivo la propria origine dall'impossibilità, in cui è la legge, di prevedere ogni singolo fatto. Cosicché se il vietare o regolare uno o parecchi funerali civili in circostanze ben determinate e d'imminente pericolo per la pubblica quiete può considerarsi una misura preventiva d'ordine pubblico, il proibire invece, come massima generale, tanto i presenti come i futuri, in qualunque circostanze seguano, diventa un provvedimento restrittivo della libertà religiosa.

Ma in Italia non v'è da temere sì prepotente intolleranza, e ognun ricorda i funerali civili fatti in Roma al comm. Urbano Rattazzi [15], ai quali intervennero pubbliche autorità ed anche S. A. R. il Principe Ereditario. Le leggi e i poteri civili non infliggono nessuna punizione ad un cittadino che non abbia voluto o non abbia ottenuto i sacramenti, e quindi ad esso vien meno ogni diritto di richiedere per questo titolo la tutela della pubblica autorità.

Ad eguale conclusione si perviene considerando altri fatti di intolleranza religiosa che avvengono in paesi stranieri, ma che non si vedono qui seguire, togliendolo le leggi più liberali d'Italia.

Così nel Belgio il clero si vale qual arma politica dell'ingerenza che la legge del 1842 concede ad esso nelle pubbliche scuole, e da ciò nascono non pochi scandali, che da noi fortunatamente sono ignoti; sebbene in questa materia vi sieno alcuni lievi difetti anche nelle leggi nostre.

Oltre al danno legale, un altro ne può il cittadino ricevere in forza dei costumi della società in cui vive, le cui massime ben spesso sono meglio rispettate delle leggi. Ma questi fatti sfuggono all'azione dei pubblici poteri, i quali non hanno per uffizio di provvedere che il cittadino sottraendosi agli obblighi imposti dalla sua religione conservi non ostante la stima ed il rispetto dei credenti. D'altronde cotesto danno è più immaginario che reale in Italia, ove, per accennare un solo esempio, più facilmente nuoce all'uomo politico di essere tenuto in conto di clericale che di libero pensatore.

Il terzo ed ultimo danno che può derivare dal rifiuto dei sacramenti è puramente morale, e consiste nelle pene che le religioni impongono ai violatori dei loro precetti. Ma se interamente volontari sono i vincoli che legano il credente alla propria Chiesa, egli non può legittimamente dolersi che di sé medesimo, se un male gli avviene per dato e fatto della sua volontà stessa. Certo a molti piacerebbe di comperare i beni della Chiesa ed esserne assoluti, ma che spetti proprio ai pubblici poteri di trovar loro *avec le Ciel des accommodements*? Nella pratica poi

15. Statista, 1808-1873, che legò il suo nome alla legge del 1855 sulle corporazioni religiose.

pare che qui i timorati compratori de' beni ecclesiastici se li sieno trovati da sé; firmano un fogliuzzo assai insignificante, con cui si obbligano a restituire detti beni, quando, nel corso de' secoli, lo Stato crederà conveniente di ristabilire le corporazioni religiose e così accomodano ogni cosa, tanto è vero che a lasciarlo andare il mondo finisce sempre per trovare il suo assetto.

In fondo l'assoluzione non ha valore che pel credente, ed egli non può far conto di quella che ottiene mercé l'aiuto dei carabinieri.

Nella Camera belga, discutendosi le elezioni di Anversa, è stata fatta a quest'argomento una risposta. Si è detto: che importa che la pistola che si dirige contro il cittadino non sia carica, se colui che ne è minacciato la crede tale? Se un malfattore ruba minacciando la propria vittima con una pistola non carica, sarà egli assoluto? A parer nostro il paragone non sta. La pistola è un'arma che ha un valore proprio, indipendentemente da qualsiasi opinione; noi siamo certi che vi sono delle pistole cariche, le quali possono cagionare la morte, e delle altre che non lo sono e che quindi riescono innocue; il nostro dubbio è dunque soltanto, se la pistola che ci viene diretta contro sia carica o no. Nessuno, fuorché un pazzo, può professare l'opinione che le pistole non sono *mai* cariche e non fanno *mai* male.

I mezzi spirituali non hanno invece nessun valore all'infuori di quello che attribuisce ad essi il credente, essendovi uomini ragionevoli che li stimano incapaci di nuocere; e perciò il paragone dovrebbe piuttosto instituirsi col fatto di chi si facesse consegnare i denari da un uomo, minacciandolo nella vita con un fuscello di paglia, creduto fatato, nel qual caso è evidente che vi sarebbe scrocco, non già aggressione. Così può similmente accadere che un *medium* o anche, se si vuole, qualche indegno sacerdote, riempiendo di vani terrori l'anima di un uomo debole, riesca a carpirne l'eredità; ma questo è un reato che cade sotto le leggi comuni, né v'ha bisogno di escogitare disposizioni speciali.

In conclusione, noi vediamo che quando non vi è danno legale, lo Stato non ha dovere alcuno d'intervenire; ma ora si affaccia la quistione della convenienza. Sta bene che i cittadini non abbiamo nessun legittimo diritto d'invocare il soccorso della leg-

ge, ma non può convenire allo Stato di accordarlo per promuovere il bene sociale?

Non sarebbe la prima volta che un Governo pretenderebbe di volgere la nazione per quella via religiosa da esso stimata la migliore, anzi si può dire che sino alla fine del secolo scorso tutti i Governi credevano essere questo il principale ufficio che doveano compiere. Per vero dire i risultamenti ottenuti non sono stati tanto felici da farci desiderare di tornare a quell'antico sistema. Le persecuzioni religiose rimangono sempre fra le pagine più triste della storia dell'umanità; in esse a larghi tratti si leggono l'orgogliosa ignoranza degli uomini, la vanità dei potenti, i pregiudizi delle plebi, e solo ci conforta lo spettacolo dell'indomabile energia de' perseguitati, in cui rifulgono di viva luce le più nobili doti dell'animo. Intendasi sanamente: è persecuzione per causa di religione tanto quella di Luigi XIV [16] che puniva i Protestanti, come quella dell'Assemblea Legislativa francese che voleva imporre ai preti un giuramento ripugnante alla loro coscienza, come, ai giorni nostri, quella di un Governo, il quale mette in carcere i preti che hanno indebitamente consacrato gli oli santi.

In genere i Governi hanno ricavato pochissimi frutti dall'opera loro. Carlo III di Spagna [17] fece tentativi per sottrarre il suo popolo alle tenebre della superstizione; aiutato da egregi consiglieri parve un momento riescirvi, ma alla sua morte le cose tornarono allo stato di prima, perché il male infettava l'intera nazione. All'incontro gli ultimi Stuardi procurarono, per quanto stava in loro, di curvare il popolo che reggevano sotto il giogo della teocrazia ed ebbero degno premio dell'opera con la morte e l'esilio, mentre il paese sorgeva a vita libera.

Ora se il problema sta nel sapere se lo Stato può mutare o no l'indirizzo religioso del popolo, anche l'affermativa è sostenibile; ma che perciò occorra molto tempo, un piano sapientemente ideato e recato ad effetto con perseverante e non mai smentita energia, questo, per fermo, concederà ciascuno. Ed allora ne segue che un Governo veramente parlamentare è asso-

16. Luigi XIV, re di Francia dal 1643 al 1715.

17. Figlio di Filippo V, regnò a Parma, poi a Napoli e dal 1759 al 1788 in Spagna, dove seguì una politica di dispotismo illuminato.

lutamente incapace d'influire sulla religione del popolo. Da molto tempo è stato osservato che i Governi, ove ogni cosa vien posta in discussione, sono i meno atti all'azione. Per raggiungere uno scopo bisogna per solito ricorrere a molti e svariati provvedimenti e se anche alcuni pochi sono trascurati, non si otterranno già effetti parziali, ma, il più delle volte, non se ne avrà nessuno. Ora chi ha in mano il potere non può mai avere la certezza che l'opera sua non sia troncata a mezzo venendogli meno il favore della maggioranza; nel qual caso può riescire più di danno che di utile al fine che si propone; e quand'anche, contro lo spirito delle istituzioni parlamentari, il potere rimanesse sempre affidato ad un medesimo partito, questo sarebbe non ostante costretto a fare delle concessioni che verrebbero più o meno a compromettere il conseguimento del fine desiderato. I Governi parlamentari sono di loro essenza liberi, e quando vogliono imitare quelli assoluti, oltre a tutti i mali dell'oppressione non riescono nemmeno a fondare cosa alcuna durevole; turbano la società, suscitano odii, rancori, fanno seguire reazioni e sperperano in isterili lotte le forze vive del paese.

Per coloro che vogliono una Chiesa nazionale ed una religione foggiata nel modo che ritengono il migliore, acciocché sia di aiuto allo Stato nel promuovere la civiltà, la legge sugli abusi del clero come quella che prescrivesse doversi compiere il matrimonio civile prima del religioso, non possono essere altro che parti staccate di un ben più esteso programma. Se ad essi fosse dato di recarlo tutto ad effetto, potrebbero illudendosi sperarne qualche bene; ma come vogliono ottenere qualche risultamento da provvedimenti cotanto sconnessi ed isolati?

La legge sul matrimonio civile non è nemmeno venuta in discussione alla Camera; concediamo pure che la presente sugli abusi del clero possa venire approvata; hanno essi fondati motivi di credere che la maggioranza sarà per seguirli nell'adottare i necessari provvedimenti per fiaccare l'inevitabile resistenza che l'applicazione di questa legge incontrerà nel clero? È egli mai possibile che dato l'indole e la natura del nostro paese possa porvi radice una legislazione cotanto severa, quale è quella che su tali materie venne dettata in Prussia, o vedremo noi in Italia, come a Ginevra, scendere alla ridicola prescrizione di vietare ai preti l'uso dell'abito ecclesiastico? Quando s'intraprende una

guerra convien prima assicurarsi della fedeltà del proprio esercito, e ove si tema che questo vi abbandoni nel supremo momento della lotta, meglio non affrontare il cimento.

I fautori della nuova Chiesa sono una piccola minoranza che lotta tra lo scetticismo degli uni e la fede cieca degli altri. Uomini di alto sentire e di nobile ingegno lodevolmente operano per conseguire ciò che reputano giusto e buono, ma non dovrebbero mai dimenticare che unica salvaguardia della minoranza è la libertà; non invochino la legge quale arma di combattimento, perché troppo facilmente potrebbe un giorno essere rivolta contro di loro. E se già di troppo non si fosse allungato il nostro dire, vorremmo prendere a dimostrare come gl'inconvenienti da essi lamentati, cioè: la tirannia de' vescovi sul clero minore, il rifiuto delle temporalità fatto dal Governo ai parroci eletti dal popolo, non avrebbero avuto luogo, od almeno sarebbero stati molto mitigati, ove si fosse adottato l'emendamento all'articolo 18 della legge sulle Guarentigie, proposto da ottanta nostri Deputati relativo alla costituzione della proprietà ecclesiastica, il quale s'informava ai più larghi princìpi di libertà e di *self-government*.

Sinora abbiamo esclusivamente considerato i diritti de' laici, ma, in fin de' conti, anche il sacerdote ha i proprii, certo non maggiori di quelli di qualsiasi cittadino, ma nemmeno minori, e se lo si vuole costringere ad operare contro ai precetti della religione che professa, si viola evidentemente la sua libertà di coscienza. Questa scusa non deve mai valere per sottrarlo a quegli obblighi che la legge civile impone a tutti i cittadini senza distinzione alcuna, per cui, con buona pace dell'illustre statista inglese che abbiamo poc'anzi ricordato, siamo ben lungi dal credere che sia *indecente* di non concedere ai chierici l'esenzione dalla leva militare, anzi è questo un atto di giustizia non permettendo l'equità che vi sieno privilegi per alcuna classe di cittadini; ma se non vi sono privilegi, nemmeno debbono stabilirsi aggravii che il più delle volte tornano maggiormente ingiusti de' primi, e non è quindi lecito di punire nel sacerdote quegli atti che la legge impunemente lascia compiere ad ogni cittadino. Noi possiamo privare della nostra compagnia, togliere dalla nostra comunione, *scomunicare* in una parola, chi ci pare men degno,

e perché mai questa facoltà si vorrà negare alle sole associazioni religiose?

Quanto più il sacerdote è onesto e credente, tanta maggiore sarà la resistenza che dovrà opporre a quella legge che lo voglia costringere ad amministrare i sacramenti a chi, secondo l'estimazione sua, non ne è degno od a quell'altro che gli vietasse di unire in matrimonio due persone, per le quali non osta nessun canonico impedimento; giacché è la sua religione che glielo comanda, e se egli non ci credesse e continuasse ad esserne ministro, non sarebbe altro che un ipocrita ed un vile ciarlatano.

Nel discorrere specialmente dell'articolo 1° dello schema di legge proposto abbiamo implicitamente accennato agli altri, ai quali si possono altresì applicare le massime che abbiamo tentato di stabilire. Nulla osta, come quistione di principio, anche in un regime di libertà e di separazione della Chiesa dallo Stato che si adottino gli articoli 2°, 3° e 5°. L'articolo 2° punisce il sacerdote che in pubblico espressamente censura od oltraggia gli atti della pubblica autorità, e sebbene appaia suscettibile di essere migliorato nella forma, nella sostanza si deve riconoscere come un giusto compenso della tutela che lo Stato accorda al libero esercizio de' culti, e poiché chi lo turba è dalla legge punito, si può legittimamente pretendere che non abbiano a diventare un'arma politica. Se il sacerdote vorrà censurare le leggi, si spogli de' privilegi che gli sono conceduti e scenda nell'arena al pari di ogni privato cittadino. Le medesime considerazioni valgono a giustificare l'aggravamento di pena, col quale l'articolo 5° colpisce i reati commessi dai Ministri de' culti nell'esercizio del loro ministero, ben inteso che non entriamo ora a ragionare del grado, in cui sia conveniente di stabilirlo.

Riguardo all'articolo 3°, il quale dà una sanzione penale ai provvedimenti del Governo, sebbene alquanto severo, pure non si può dire lesivo de' princìpi di libertà, poiché le leggi finché sussistono debbono essere da tutti rispettate, ma è nei provvedimenti medesimi che *latet anguis* ed essi possono essere ingiusti e contrari alla libertà, potendo contro alcuni di essi valere le medesime ragioni che abbiamo esposto circa al divieto dei funerali civili a Lione. In questo caso, per altro, sono i provvedimenti o le leggi che voglionsi riformare, non già la sanzione penale stabilita per farli osservare.

Analoghe osservazioni sono da farsi sull'articolo 4°, salvoché vi è una differenza nell'andare contro al divieto delle pubbliche autorità e nel fare a meno dell'assenso di queste e sotto tale aspetto pare che si potrebbe anche tralasciare quest'articolo, specialmente per cagione della forma sua troppo comprensiva.

Riassumendo, noi abbiamo in primo luogo veduto che per le origini della legge proposta, per la sua forma e per la sua sostanza, essa è da collocarsi fra quelle che servono piuttosto come arma di combattimento che come tutela dei diritti de' cittadini; mentre, invece, in alcuni casi viola apertamente la libertà di coscienza; e proseguendo abbiamo considerato se fosse opportuno di adoperare quest'arma, e ricordando i perniciosi effetti prodotti dall'azione dei Governi che pretesero regolare la religione e la morale privata, abbiamo acquistato il convincimento che meno di altri i Governi liberi possono sperare di ottenere in tali materie risultamenti pratici ed efficaci. Quindi, concludendo, diremo essere molto probabile che questa legge applicata andrebbe direttamente contro lo scopo che si prefigge il legislatore, varrebbe cioè soltanto ad infondere animo e vigore a quello stesso partito clericale avverso alle nostre istituzioni, contro il quale apparentemente è diretta.

Lasciando da parte ogni teoria, e venendo ai fatti niun potrà negare che al presente gli uomini sono molto lungi dal concordare nelle credenze religiose, mentre la immensa maggioranza conviene nei sommi princìpi del Governo civile, e perciò giova circoscrivere in campi ben definiti questi due ordini di quistioni, affinché le lotte religiose non degenerino in lotte civili, compromettendo la costituzione stessa della società.

Se ogni partito vorrà far servire la potenza dello Stato ai proprii fini, è probabile che nessuno raggiungerà l'intento, riesciranno soltanto a turbare profondamente il paese; nel quale si vedranno gli uomini, che si avvicendano al potere, oggi oppressi, domani oppressori, consumare in un seguito di azioni e di reazioni le forze vitali della patria loro.

Se invece si vorrà considerare lo Stato come un terreno neutro, e l'opera de' pubblici poteri sarà solo rivolta al comun bene della conservazione sociale, allora in mezzo alla lotta rimarrà sempre alcunché di stabile e sicuro. In tali condizioni, quando non si trascenda mai oltre ai confini della legalità, quando la

vittoria si aspetti solo dal ragionamento e dalla persuasione, quando, infine, i diritti degli avversari vengano costantemente rispettati, allora non sterile, ma largamente benefica e feconda riescirà la lotta; poiché la vittoria spetterà non ai più forti, chiunque essi sieno, ma solo ai più degni.

L'Italia adottando la formola largamente liberale del conte di Cavour [18], entrò in questa via che l'ha portata a risultamenti che non si possono, davvero, non considerare se non come avventurati e felici: speriamo che vi perseveri e che sieno svolti, non restringendoli, ma piuttosto, se è possibile, ampliandoli, quei princìpi che furono costante guida e fede del nostro illustre statista.

18. Cfr. A. C. Jemolo, *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, Torino, Einaudi, 1955, spec. i capitoli III e IV.

MUSEO · BIBLIOTECA · ARCHIVIO · DI BASSANO